CAMERA DEI DEPUTATI N. 2746

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

REPOSSI, STORCHI, PENAZZATO, CIBOTTO, BUTTÈ, CAVALLARO NICOLA, BIASUTTI, BERLOFFA, CALVI, GITTI, TITOMANLIO VITTORIA

Annunziata il 26 febbraio 1957

Modifiche all'articolo 4 della legge 22 aprile 1953, n. 391

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'articolo 4 della legge 22 aprile 1953, n. 391, consente il diritto agli assegni familiari per i genitori, quando questi hanno un reddito non superiore alle lire 10 mila (per un genitore) o di lire 15 mila (per due genitori) e purché il reddito sia derivante esclusivamente da trattamento di pensione.

La predetta norma è in deroga a quanto prescrivono l'articolo 1 della legge 27 gennaio 1949, n. 15, e l'articolo 3 della legge 15 febbraio 1952, n. 80, i quali prevedono che il marito ha diritto agli assegni familiari per la moglie, quando questa ha redditi non superiori alle lire 10.000 mensili, se redditi di lavoro, o alle lire 5.000 mensili se si tratta di redditi propri; e il diritto agli assegni familiari per i genitori, quando il reddito non supera le lire 7.000 mensili per un genitore, o le lire 12.000 mensili per due genitori.

L'applicazione delle norme suddette ha portato al risultato che sono esclusi dal diritto molti lavoratori, che hanno genitori con redditi inferiori rispetto a genitori, d'altri lavoratori, che hanno redditi superiori ma derivanti da pensione.

Si escludono dal diritto anche i casi di reddito misto, ad esempio:

un genitore che ha una pensione di lire 6.000 mensili e un reddito di altra natura di lire 2.000 mensili (*complessivamente lire 8.000 mensili*) non può essere considerato a carico del figlio lavoratore;

mentre chi ha un reddito di pensione di *lire 10.000 mensili* è considerato a carico e quindi ha il diritto agli assegni familiari.

Tale situazione palesemente ingiusta, crea risentimenti fra i lavoratori, i quali non si rendono ragione di come si possano concedere gli assegni familiari a chi ha un reddito maggiore, e negarli a chi in effetti ha un reddito minore.

Ad ovviare tale situazione si propone la presente legge, la quale porta i limiti di reddito ad uguale misura, qualunque sia la natura del reddito stesso.

È da tenere, poi, presente, che nella realtà non si può dire che non sia da considerarsi familiare a carico il genitore o la moglie i cui redditi non superano le lire 10.000 mensili (lire 15.000 se trattasi di due genitori).

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

L'articolo 4 della legge 22 aprile 1953, n. 391, è e sostituito dal seguente:

« I limiti di reddito previsti dall'articolo 1 della legge 27 gennaio 1949, n. 15, e dall'articolo 3 della legge 15 febbraio 1952, n. 80, ai fini della corresponsione degli assegni familiari rispettivamente per il coniuge e per i genitori a carico, sono elevati a lire 10.000 mensili per il coniuge o per un solo genitore, e a lire 15.000 mensili per i due genitori ».

ART. 2.

La presente legge entra in vigore dal 1° giorno del periodo di paga successivo alla data di pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*.